



*Comune di Licciana Nardi*  
*Provincia di Massa Carrara*

**CAPO II CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

**ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO**

Il presente Capo disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione di ***incarichi di collaborazione autonoma***, intendendo incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in riferimento anche a quanto previsto dall'art.3 comma 56 della Legge finanziaria del 24/12/07 ***e successive modifiche***.

Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi

Le disposizioni del presente Capo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Il presente Capo disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
- b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

**ART. 2 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ***anche*** universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ***e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente***;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e ***altamente qualificata***;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

**ART. 3 SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE CON AVVISO**

L'amministrazione procede, alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, pubblicate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) i criteri per la selezione.

**ART. 4 CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE**

L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione stabilisce i singoli pesi ponderali da attribuire ai criteri di affidamento, nonché valuta l'utilizzo di tutti i criteri indicati dal punto a) al punto d) di cui al primo capoverso ovvero solo alcuni di essi, oppure procede a definire ulteriori criteri di selezione.

## **ART. 5 CASI DI ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI INCARICHI ESTERNI PREVISTI DALLA LEGGE**

**Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :**

**incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;**

**incarichi relativi a prestazioni per l'esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche;**

**- incarichi per prestazioni di servizi di redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di pianificazione;**

**- incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;**

**- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;**

**- gli incarichi prestati nell'ambito di attività informativa e convegnistica di carattere istituzionale;**

**- Incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.**

**Esulano altresì dal presente regolamento le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto per le quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n° 163/06**

## **ART. 6 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

## **ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

## **ART. 8 LIMITE DI SPESA**

**L'amministrazione approva annualmente, contestualmente al bilancio di previsione, il programma degli incarichi su base annuale.**

**Il limite massimo della spesa annua per incarichi, è fissato nel bilancio preventivo e comunque non può superare i 15.000,00 € annui.**

## **ART. 9 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Liciana Nardi indicando nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e relativo compenso.